



NOTAIO
SAVERIO CAMILLERI
Trapani
Valderice

STATUTO DELLA SOCIETA' "TRAPANI SERVIZI S.P.A."

ART.1 - (Costituzione)

E' costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art. 22 lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 4, comma 6 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazione in legge 29 marzo 1995 n. 95 nonché del D.lgs numero 468/1997, denominata **"Trapani Servizi S.p.A."**

ART. 2 - (Sede e durata)

La società ha sede legale in Trapani, ed ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030), con possibilità di proroga espressa con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 - (Domicilio)

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 4 - (Oggetto sociale)

La società, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo numero 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si prefigge lo scopo di svolgere attività per la gestione in house, e in ogni caso nel rispetto del limite minimo dell'ottanta per cento (80%) di attività provenienti da committenza pubblica, ed in quest'ultimo caso sempre nel rispetto dei citati articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo numero 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di servizi pubblici, di servizi tecnici di ingegneria e per la realizzazione di opere ed impianti, da committenza in prevalenza pubblica ma anche privata, nel rispetto delle norme di legge, ovvero in proprio nei seguenti settori:

- a) raccolta, smaltimento, trasporto e trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti pericolosi e/o speciali, raccolta differenziata, selezione, recupero e commercializzazione dei materiali riciclabili, pulizia delle spiagge e del mare, diserbatura, spazzamento viabilità e aree in genere, derattizzazione, disinfezione, smaltimento ingombranti, realizzazione di discariche, bonifica di discariche e siti inquinati, ed ogni attività nel campo dell'ambiente in generale;
- b) verde pubblico, valorizzazione patrimonio artistico immobiliare culturale, traslochi, trasporti, pulizia, manutenzione e sicurezza edifici pubblici e privati;
- c) edilizia pubblica e privata, con impianti relativi, (termici, elettrici, idrici, tecnologici, eccetera) viabilità in genere compresa segnaletica e impianti a verde;
- d) adduzione e distribuzione idrica, fognaria, metano, linee elettriche, compresi impianti di illuminazione e sottoservizi in genere, impianti di trattamento acqua per uso potabile, irriguo o industriale, impianti per il recupero di energia e per la sua produzione da fonti alternative, anche rinnovabili, depuratori scarichi civili e non, compreso percolato, qualsiasi attività connessa al servizio idrico integrato, nonché per la costruzione e gestione di impianti di distribuzione carburanti e per la manutenzione, gestione e riparazione di automezzi e mezzi d'opera;
- e) sistemi per la protezione e la sicurezza in generale (segnaletica, impianti di allarme e rilevazione antincendio etc.);
- f) rilevamenti ambientali (rilievi fotometrici, analisi controllo e monitoraggio acqua ed aria).

ALLEGATO "B"
al n.19.168 di Rep.
al n.11.459 di Racc.

La società potrà inoltre esercitare le seguenti attività:

- la gestione di canili municipali, intercomunali e simili e, in genere, di centri di assistenza e rifugio, sia per ricovero che sanitario, per animali da affezione; servizio di accalappiamento cani; nonché presentare o recepire progetti tesi ad educare o rieducare cani randagi accalappiati ed ospiti della struttura canina municipale, avvalendosi di figure esperte in tal senso ed iscritte in appositi Albi;

- l'esecuzione, per conto degli enti locali da cui è partecipata, di servizi di cura e manutenzione di beni mobili e immobili e impianti di ogni tipo; di servizi di valorizzazione del patrimonio culturale; di qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità di interesse degli enti da cui è partecipata e la cui esecuzione venga da questi affidata alla Società, salva ogni eventuale riserva di legge.

La società potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

Per la realizzazione dei suoi programmi la società potrà costituire joint-ventures con partner italiani ed esteri, costituendo all'uopo società con personalità giuridica italiana ed estera e potrà partecipare, inoltre, alla costituzione di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Comunità Europea, di Gruppi e di Associazioni temporanee di imprese e a contratti di rete.

In funzione diretta delle attività gestionali la società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Organo amministrativo all'unanimità e deve indicare quanto previsto dall'articolo 2447 ter codice civile. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 codice civile.

L'assunzione di partecipazioni deve essere comunque deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

ART. 5 - (Capitale sociale ed azioni)

Il capitale sociale è di euro 413.120,00 (quattrocentotredicimilacentventi virgola zero zero), suddiviso in 8.000 (ottomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

Le azioni sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

La società potrà emettere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, azioni per finanziare la partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati.

Il trasferimento di azioni può essere effettuato esclusivamente in favore di soggetti Pubblici che si trovino in condizioni di omogeneità di interessi e di bisogni con gli altri soci.

ART. 6 - (Diritti sulle azioni - Prelazione)

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un solo voto.

2. In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.

3. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'articolo 2441 secondo comma codice civile. Contestualmente l'organo amministrativo della società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione. I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.

I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoperte, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale. Ove gli interessi della società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.

5. Le azioni possono essere intestate soltanto a persone giuridiche sia pubbliche che private.

6. Qualora un socio intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione delle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, informare l'organo amministrativo, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

7. L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

8. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. L'organo

amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.

9. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

10. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'articolo 33 del presente Statuto e la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di cui al quarto comma dello stesso articolo, che deciderà basandosi sui seguenti criteri:

- a) determinazione del valore dell'azione in base al valore del patrimonio netto espresso nell'ultimo bilancio approvato;
- b) tale valore dovrà essere incrementato della media degli utili netti degli ultimi cinque esercizi;
- c) riguardo l'avviamento, questo sarà determinato secondo i criteri adottati dall'Agenzia delle Entrate;
- d) il collegio arbitrale inoltre fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo.

11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 11 del presente Statuto.

12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Trapani, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto.

13. Quanto disposto per la cessione delle azioni è applicabile anche alla cessione dei diritti di opzione.

ART. 7 - (Obbligazioni)

La società può emettere titoli obbligazionari; l'emissione di obbligazioni convertibili comporterà necessariamente la loro collocazione presso soggetti pubblici in capo ai quali sussistano i presupposti e le condizioni per la cessione di azioni a terzi. La decisione di emettere obbligazioni non convertibili spetta, nei limiti di legge, all'Organo amministrativo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi. L'emissione delle obbligazioni convertibili è decisa dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

ART. 8 - (Recesso)

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- b) il trasferimento della sede legale all'estero;
- c) la trasformazione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) la proroga del termine di durata della società;
- g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- h) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata AR. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri del bilancio. I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicata nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

ART. 9 - (Assemblee dei soci - Competenze)

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.11 comma 3 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'Organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea ed, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - (Assemblee dei soci - Convocazione)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo amministrativo.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'Assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del società, e, comunque, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ART. 11 - (Intervento in Assemblea)

L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari a loro stessi intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea.

Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare il diritto di intervento in Assemblea.

È consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza.

L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi. L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

ART. 12 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di assenza da altro soggetto designato a

maggioranza dall'Assemblea.

Il Presidente/Amministratore Unico è assistito da un Segretario che egli stesso provvede a nominare.

ART. 13 - (Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale in prima convocazione, almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale in seconda convocazione.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2369 codice civile, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Per le delibere che comportano la nomina delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione il Socio di Maggioranza nomina la maggioranza degli amministratori, mentre i Soci di Minoranza nominano gli altri amministratori. Gli amministratori nominati a norma del presente comma possono essere revocati soltanto dai soci che li hanno nominati.

ART. 14 - (Organo amministrativo)

14.1 Nomina e composizione

La società è amministrata "di norma" da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei Soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo Decreto legislativo. Nella scelta degli amministratori è obbligatorio assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso venga nominato un Consiglio di amministrazione:

- potranno essere conferite deleghe ad un solo Consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- è esclusa la carica di Vice Presidente salvo che la sua nomina avvenga solo per il caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

E' vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in te-

ma di società.

Gli stessi devono comunque essere in possesso di adeguata esperienza gestionale e/o professionale e/o di direzione amministrativa e/o imprenditoriale da documentare attraverso apposito curriculum. Non possono essere nominati gli amministratori in carica degli enti pubblici soci ed i loro parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

in caso di sostituzione, per qualunque causa, di uno o più dei componenti il Consiglio di amministrazione, in corso di mandato, i nuovi amministratori dovranno essere nominati nel rispetto delle regole di cui al capoverso che precede.

Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed autonomia previsti dall'art.11 comma 1 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

14.2 - Compensi

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono fissati al limite massimo previsto dall'art.11 commi 6 e seguenti D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute in relazione alla carica.

14.3 - Incarichi

I componenti del consiglio di amministrazione non possono prestare attività professionale in favore della società "Trapani Servizi S.p.A.", se non a titolo gratuito e salvo il rimborso delle spese sostenute ed appositamente documentate, di cui all'art.84 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

14.4 - Durata degli Amministratori

Gli amministratori durano in carica da un minimo di un esercizio al massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 15 - (Presidenza dell'Organo amministrativo)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci.

ART. 16 - (Poteri dell'Organo Amministrativo)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2381 del c.c., può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, al quale deve riconoscere compensi ai sensi dell'art.2389 c.c. nei limiti di cui al comma 5 bis, art.23 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla

Legge del 22 dicembre 2011 numero 214. I delegati assumono la veste di Amministratori Delegati, previa determinazione dei limiti della delega loro conferita.

Sono, inoltre, attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis codice civile;
- le delibere di costituzione di patrimoni separati;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
- le procedure di comunicazione ai soci per la collocazione tra di essi delle azioni nominativamente intestate ai soci costituiti in forma societaria in capo ai quali siano venuti meno i requisiti per l'attribuzione della qualità di socio o, in caso di mancato esercizio della prelazione, della proporzionale riduzione del capitale sociale.

L'organo amministrativo può nominare un segretario, anche fuori dai suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti determinandone poteri ed emolumenti.

ART. 16 BIS - (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i responsabili delle aree operative.

Il Consiglio di Amministrazione può, con proprie delibere, determinare ulteriori specifici poteri, anche di rappresentanza, del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è tenuto a presentare ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea una relazione sull'andamento della gestione della società. Indicando eventuali innovazioni tecnologiche e/o organizzative da apportare per la ottimale operatività dei servizi gestiti dalla società e sulle refluenze che tali innovazioni possano avere sulla dotazione di personale della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad assumere le proprie determinazioni sulla relazione presentata dal Direttore Generale entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie il Direttore Generale anche secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio "regolamento per il reclutamento del personale" ovvero ricorrendo a liberi professionisti.

ART. 17 - (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento dall'Amministratore Delegato ed in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo dal consigliere più anziano in carica con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o almeno 48 (quarantotto) ore prima in caso di urgenza, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del mes-

saggio attraverso rapporto di conferma. Le convocazioni si faranno agli indirizzi dichiarati dai consiglieri al Presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto. Le riunioni del Consiglio potranno effettuarsi anche utilizzando teleconferenze o sistemi telematici.

Il Consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I) Per le deliberazioni relative all'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili; II) le assunzioni di partecipazioni od interessenze; III) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da tre membri.

ART. 18 - (Rappresentanza della Società)

Spettano al Presidente dell'Organo Amministrativo o all'amministratore Unico e, nei limiti delle deleghe conferite, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 codice civile, la firma sociale, la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi e la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

ART. 19 - (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

Il Collegio Sindacale ai sensi del DPR 30 novembre 2012 n.251 e s.m.i., nei limiti di decorrenza previsti dallo stesso DPR appena citato, è nominato, tanto con riferimento ai sindaci effettivi quanto con riferimento ai sindaci supplenti, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. In casi di sostituzione, per qualunque causa, di uno o più dei Sindaci Effettivi, in corso di mandato, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante nel rispetto della Tabella C, allegata al decreto 20 luglio 2012 n.140 e successive modifiche ed integrazioni. E' vietato corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

E' vietato corrispondere ai sindaci trattamenti di fine mandato.

Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia (Due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente sono nominati dal socio di maggioranza ai sensi dell'art. 2449 c.c.).

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dall'art.11 comma 1 e seguenti del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART. 19 bis - (Revisione contabile)

Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, di triennio in triennio, a soggetto avente le caratteristiche di cui all'art.2409 bis, comma 2, cod.civ.

E' vietato corrispondere al revisore contabile gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività.

E' vietato corrispondere al revisore contabile trattamenti di fine mandato.

Il revisore contabile deve possedere i requisiti di onorabilità ed autonomia previsti dall'art. 1 comma 1 e seguenti del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni e non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ART. 19 ter

Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il D.L. 16 maggio 1994 numero 293, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 1994 numero 444.

ART. 20 - (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il primo (1°) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

ART. 21 - (Utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% alla riserva legale ex articolo 2430 codice civile fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi entro sessanta mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore delle riserve della società.

ART. 22 - (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

ART. 23 - (Controllo analogo)

1. L'Ente Pubblico socio, in conformità all'articolo 5, comma quinto, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50, agli articoli 2, comma primo, e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercita sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

2. A tal fine, se la società ha un solo Ente pubblico socio esso è titolare di specifici poteri di ispezione e supervisione che esercita, secondo modalità specificate negli atti negoziali che disciplinano l'affidamento dei servizi, at-

traverso un responsabile individuato al suo interno per ciascun servizio affidato. Il socio affidante ha diritto di esercitare controlli diretti sulla qualità del servizio affidato; inoltre, ha diritto di esercitare sul bilancio societario, oltre al potere ed ai diritti derivanti dalla partecipazione alla compagine societaria, verifiche specifiche per gli effetti che sullo stesso derivano dal servizio affidato in house e sulla coerenza delle scelte aziendali di programmazione e tecnica con gli obbiettivi da raggiungere con il servizio affidato; esso, ancora, attraverso il proprio rappresentante legale, può proporre alla società specifiche iniziative per la migliore attuazione del servizio affidato e questa dovrà comunicare senza indugio al socio le deliberazioni assunte sulle predette proposte.

3. Qualora gli Enti Pubblici soci siano più d'uno, essi esercitano sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati il controllo analogo congiunto. A tal fine, le modalità di controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, nei confronti della presente società da parte degli Enti Pubblici soci sono disciplinate in appositi patti parasociali o in apposito accordo di diritto pubblico concluso tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dove si prevederà la costituzione di un Coordinamento Soci tra gli enti stessi. L'esercizio da parte degli enti pubblici soci di un controllo nei confronti della società analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato attraverso il Coordinamento Soci disciplinato dai sopra menzionati patti o accordo. Le deliberazioni del Coordinamento Soci costituiscono esercizio del controllo analogo congiunto e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli Organi della Società. Gli Enti Pubblici soci esercitano mediante il Coordinamento Soci anche gli eventuali ulteriori poteri di controllo di cui all'articolo 147 quater del D.Lgs. numero 267/2000. In particolare, detti patti o accordo devono essere redatti e sottoscritti in modo tale che gli organi della società siano composti da rappresentanti di tutti gli Enti pubblici soci, ovvero da soggetti che possano rappresentare tutti gli Enti pubblici soci; che tutti gli Enti pubblici soci siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; e che la società non persegua interessi contrari a quelli di tutti gli Enti pubblici soci.

4. Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Pubblici soci del controllo analogo congiunto, di cui ai commi precedenti, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, in modo da poter esercitare, nei modi previsti nei sopra menzionati patti o accordo, il controllo congiunto sulle deliberazioni medesime. Oltre alle predette deliberazioni, assembleari, il Coordinamento Soci procede alla disamina preventiva degli atti di competenza dell'Organo amministrativo individuati dai sopra menzionati patti o accordo. Al fine di consentire al Coordinamento Soci di svolgere il suo ruolo, la società dovrà comunicare senza indugio al coordinamento soci i progetti delle delibere e degli atti di cui al precedente comma, corredati di ogni documento opportuno per la loro disamina. Il Coordinamento Soci ha diritto di opporre nel termine di quattro giorni dalla comunicazione il proprio veto, adeguatamente motivato, sulle deliberazioni assunte dalla società in difformità al contenuto delle proposte dallo stesso avanzate. La società ha l'obbligo di non dare attuazione a quanto deliberato durante il decorso del termine entro il quale il socio affidante può esercitare

il proprio diritto di veto. Il Coordinamento Soci ha altresì accesso agli atti della società relativi alla gestione dei servizi pubblici affidati dai Soci.

ART. 23 bis - (Trasparenza)

1. La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33.

ART. 23 ter - (Fatturato)

1. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 24 - (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Trapani che giudicherà applicando la legge italiana.

FIRMATO

Spezia Girolamo

Saverio Camilleri

Approvato con delibera assembleare del 19 marzo 2021